

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 17-315

**L. 157/1992, LR n. 5/2018 . Approvazione piani di prelievo selettivo della tipica fauna alpina costituita dalle specie coturnice e fagiano di monte nei comprensori alpini (CA) e nelle aziende faunistico venatorie (AFV).**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare detta disposizioni relative alla caccia di selezione, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni;
- l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- il comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;
- il comma 3 dell'articolo 13 della LR 5/2018 dispone che il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e post-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei Comprensori alpini (CA) e approvati dalla Giunta regionale;
- il comma 7 dell'articolo 17 della LR 5/2018 prevede che nell'ambito delle aziende faunistico venatorie (AFV) l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa;
- con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";
- con D.G.R. n. 21-6368 del 17 settembre 2013, ai fini di realizzare il coordinamento previsto dall'art. 10 comma 10 della l. 157/1992 la Giunta regionale ha adottato la Proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, il Rapporto Ambientale, la Valutazione di incidenza, il Piano di Monitoraggio e la Sintesi non tecnica, documenti tutti che contengono dati scientifici sulla distribuzione, lo stato e l'evoluzione delle specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio e che evidenziano, altresì, in base alla consistenza numerica di ciascuna specie, il prelievo compatibile con la conservazione delle medesime specie in rapporto anche alla tutela dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stata avviata la fase di valutazione del procedimento di V.A.S. del Piano che si è conclusa con l'approvazione della D.G.R. n. 33-7337 del

31 marzo 2014 “D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, D.P.R. 357/1997, l.r. 19/2009. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale. Espressione del Parere motivato di valutazione ambientale”;

- con D.G.R. n. 24-7585 del 12 maggio 2014, terminata la fase di V.A.S. è stata poi approvata la proposta di Piano faunistico-venatorio;
- la citata Proposta di piano faunistico-venatorio regionale descrive, tra l’altro, lo “status” locale delle popolazioni delle specie oggetto di prelievo.

Richiamato che la coturnice (*Alectoris graeca*) e il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) sono specie inserite nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Per le specie inserite nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

Richiamato, altresì, il Piano d’azione nazionale per la coturnice, adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2017, con validità 5 anni a partire dall’accordo n. 34/CSR del 15 febbraio 2018 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Dato atto che la coturnice, a livello globale, la specie è considerata ‘quasi minacciata’ nella Lista Rossa dell’IUCN (Version 2016-2, [www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)) con la popolazione concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione sfavorevole (SPEC 1; BirdLife International, 2017). E’ una specie cacciabile ai sensi della Legge n. 157/1992, art. 18, ma il prelievo è sospeso in diverse Regioni appenniniche e in Sicilia o subordinato alla predisposizione di piani di abbattimento in base alla consistenza e al successo riproduttivo delle popolazioni locali.

Richiamata la pubblicazione ISPRA Quaderni – Conservazione della Natura 40 – 2016 pubblicato da ISPRA (Piano d’azione nazionale per la Coturnice) ed in particolare il Protocollo per il monitoraggio delle popolazioni e la pianificazione del prelievo.

Richiamata la D.G.R. n. 5-42 del 5 luglio 2019, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2019/2020 e in particolare la lettera n) del punto 1 dell’allegato A, che prevede: *specie cacciabili dal 2 ottobre al 27 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei CA, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e approvati dalla stessa: coturnice, fagiano di monte.*

Richiamato altresì che l’esercizio venatorio della tipica fauna alpina è autorizzato tenuto conto delle proposte degli istituti venatori operanti in area montana (comprensori alpini e aziende faunistico venatorie) e sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale. L’autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all’effettuazione, da parte degli istituti venatori interessati, di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse. Le densità rilevate e le richieste di prelievo sono oggetto di istruttoria tecnica effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca in base ai parametri di cui alle *linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina* nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. n.94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., e al Piano d’azione nazionale per la Coturnice. Le densità di popolazione rilevate sono valutate anche nell’ambito di serie storiche, al fine di monitorare, nel medio-lungo periodo, la tendenza demografica delle singole popolazioni, nonché per verificare come l’attività venatoria, le condizioni critiche invernali ed il successo riproduttivo della precedente stagione, influiscano effettivamente a livello demografico. In mancanza di serie storiche e di dati sulla superficie utile alla specie nel valutare i piani di prelievo selettivo si adottano criteri cautelativi in base al principio di precauzione.

Preso atto delle richieste di piani di prelievo selettivo della tipica fauna alpina per le specie coturnice e fagiano di monte redatta dai CA e AFV e depositate agli atti presso il Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca.

Dato atto che è stato verificato dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca che la documentazione relativa ai piani di prelievo selettivo della tipica fauna alpina per le specie coturnice e fagiano di monte presentata dai CA e AVF contiene gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria.

Dato atto, altresì, che in sede di istruttoria tecnica, effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca, nel valutare i piani di prelievo selettivo presentati dagli istituti venatori, in alcuni casi, è stato necessario ridurre il numero dei capi prelevabili per renderli coerenti con la documentazione presentata e con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo della tipica fauna alpina della Regione Piemonte e al Piano d'azione nazionale per la Coturnice.

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto delle modalità e dei periodi di prelievo selettivo individuati dalla D.G.R n. 5-42 del 5 luglio 2019 per la stagione venatoria 2019/2020 i piani di prelievo selettivo delle specie coturnice e fagiano di monte individuati negli elenchi di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i piani selettivi di cui all'allegato A) risultano idonei a garantire il mantenimento dei livelli di consistenza e densità di popolazione come risulta dalla relazione di istruttoria tecnica redatta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che, stante la particolare attenzione di conservazione delle specie coturnice e fagiano di monte, motiva per ogni piano di prelievo selettivo presentato le relative risultanze istruttorie.

Richiamata la D.G.R. n. 21-6908 del 25 maggio 2018 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione così come integrata dalla D.G.R. 26 n. 18-128 del luglio 2019 che, in relazione ai piani di prelievo selettivo approvati gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC fauna@cert.regione.piemonte.it. Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità.

Dato atto che l'attività venatoria prevista dai piani di prelievo selettivo delle specie coturnice e fagiano di monte verrà effettuata con le modalità, nei limiti dei periodi, nelle giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2019/2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato;  
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

-di approvare, ai sensi della legge 157/1992 e della legge regionale n. 5/2018 per la stagione venatoria 2019/2020 i piani di prelievo selettivo delle specie coturnice e fagiano di monte individuati negli elenchi di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di prendere atto della relazione di istruttoria tecnica dei piani di prelievo selettivo della tipica fauna alpina predisposta dal Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura, Caccia e Pesca di cui all'allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale che, stante la particolare attenzione di conservazione delle specie coturnice e fagiano di monte, motiva per ogni piano di prelievo selettivo presentato le relative risultanze istruttorie;

- di prendere atto che, ai sensi della DGR 21-6908 del 25 maggio 2018 e s.m.i., gli istituti venatori interessati, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, possono presentare osservazioni motivate esclusivamente per via telematica in formato digitale all'indirizzo PEC [fauna@cert.regione.piemonte.it](mailto:fauna@cert.regione.piemonte.it). Dette osservazioni sono valide se sottoscritte mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa e trasmesse unitamente alla copia integrale di un documento d'identità in corso di validità. L'istruttoria tecnica del Settore regionale competente in materia termina entro 40 giorni dalla suddetta di pubblicazione. Il provvedimento della Giunta regionale sarà adottato entro i 60 giorni dalla suddetta di pubblicazione;
- di dare atto che l'attività venatoria prevista dai piani di prelievo selettivo delle specie coturnice e fagiano di monte è consentita con le modalità, nei limiti dei periodi, giornate di caccia e orari stabiliti dal calendario venatorio 2019/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DELLE SPECIE COTURNICE E FAGIANO DI MONTE**

<b>ISTITUTO</b>	<b>NOME</b>	<b>Fagiano di monte</b>	<b>Coturnice</b>
CA	BI1	20	27
CA	CN1	16	11
CA	CN2	18	12
CA	CN3	30	38
CA	CN4	28	21
CA	CN5	22	4
CA	CN6	18	0
CA	CN7	18	5
CA	TO1	32	9
CA	TO2	22	8
CA	TO3	18	15
CA	TO4	18	28
CA	TO5	30	45
CA	VC1	22	13
CA	VCO1	14	12
CA	VCO2	38	9
CA	VCO3	70	35

AFV	Pietraporzio	8	9
AFV	La Maladecia	3	3
AFV	Mondolè	12	0
AFV	Navette Liguri	4	1
AFV	Monte Nebin	2	1
AFV	Sant'Anna	6	2
AFV	Becchi Rossi	4	3
AFV	La Bianca	5	4
AFV	Fontana Cappa	4	2
AFV	Tenuta di Casotto	6	0
AFV	Valmala	3	0
AFV	Viridio	3	3
AFV	Albergian	8	2
AFV	Val Clarea	3	3
AFV	Valloncrò	6	2
AFV	Val d'Egua	3	1
AFV	Vallone d'Otro	1	1
AFV	Riva Valdobbia	3	3
AFV	Val Formazza	8	0